

# Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi [LSu])

del 5 ottobre 1990 (Stato 1° gennaio 2008)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
viste le competenze costituzionali per la concessione di aiuti finanziari  
e di indennità;  
visto l'articolo 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1986<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:

- a. siano sufficientemente motivati;
- b. conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
- c. siano concessi uniformemente ed equamente;
- d. siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria;
- e. ...<sup>3</sup>

<sup>2</sup> La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità.

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.

<sup>2</sup> Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.

RU 1991 857

<sup>1</sup> [CS 1 3]

<sup>2</sup> FF 1987 I 297

<sup>3</sup> Abrogata dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>3</sup> Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.

<sup>4</sup> Il capitolo 3 non si applica tuttavia:

- a.<sup>4</sup> alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 2007<sup>5</sup> sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;
- b. alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero.

### **Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fidejussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.

<sup>2</sup> Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento:

- a. di compiti prescritti dal diritto federale;
- b. di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.

## **Capitolo 2: Disciplina degli aiuti finanziari e delle indennità**

### **Sezione 1: In generale**

#### **Art. 4** Principi

Nell'elaborazione, nell'emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l'amministrazione federale si attengono ai principi del presente capitolo.

#### **Art. 5** Riesame periodico

<sup>1</sup> Il Consiglio federale riesamina periodicamente, almeno ogni sei anni, la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame. Se necessario, propone la modifica o l'abrogazione di atti legislativi fede-

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

<sup>5</sup> RS 192.12

rali e provvede per la modifica o l'abrogazione di ordinanze o regolamenti. Tiene conto dell'interesse dei beneficiari di aiuti finanziari e di indennità all'evoluzione continuativa del diritto.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale delle finanze elabora con i dipartimenti competenti i progetti e i rapporti necessari e presenta proposte al Consiglio federale.

## Sezione 2: Aiuti finanziari

### Art. 6 Presupposti

Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se:

- a. la Confederazione ha interesse all'adempimento di un compito;
- b.<sup>6</sup> secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni;
- c. il compito non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione;
- d. si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e
- e. il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale.

### Art. 7 Principi particolari

Le norme in materia di aiuti finanziari si fondano sui seguenti principi:<sup>7</sup>

- a. il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
- b. il volume dell'aiuto finanziario deve essere determinato in base all'interesse della Confederazione, come anche all'interesse dei beneficiari all'adempimento del compito;
- c.<sup>8</sup> il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica;
- d. il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento;

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

- e. gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito;
- f. devono possibilmente essere previsti aiuti d'avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo;
- g. di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali;
- h. deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime;
- i.<sup>9</sup> gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell'ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente.

#### **Art. 8<sup>10</sup>** Aiuti finanziari complementari dei Cantoni

I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all'esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e versati gli aiuti finanziari. L'attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare doppi oneri amministrativi.

### **Sezione 3: Indennità**

#### **Art. 9** Presupposti

<sup>1</sup> Possono essere emanate norme che prevedono indennità se:

- a. i beneficiari non hanno un interesse personale preponderante all'esecuzione del compito;
- b. al beneficiario non può essere ragionevolmente chiesto che sopporti l'onere finanziario, e
- c. i vantaggi risultanti dal compito non compensano l'onere finanziario.

<sup>2</sup> Possono essere emanate norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico se:

- a. nel caso di delega di compiti, il diritto federale esula dalla legislazione quadro;
- b. i Cantoni devono adempiere compiti che esulano dalla semplice esecuzione amministrativa di disposizioni federali;

<sup>9</sup> Introdotta dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

- c. il costo dell'esecuzione dei compiti non può essere ampiamente addossato ai beneficiari o a chi ne è causa, oppure
- d.<sup>11</sup> le indennità devono essere versate nell'ambito di accordi di programma tra Confederazione e Cantoni.

#### **Art. 10** Principi particolari

<sup>1</sup> La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti:

- a. il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
- b. il volume dell'indennità dev'essere determinato in base all'interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall'adempimento del compito;
- c. le indennità devono essere stabilite globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito;
- d. deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime;
- e. devono essere disciplinate le conseguenze:
  - 1. dell'inadempienza totale o parziale del compito;
  - 2. della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.

<sup>2</sup> Nell'emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati:

- a. per il calcolo dell'indennità, il margine di azione del Cantone a livello dell'elaborazione e della decisione, nonché la possibilità di partecipazione dei beneficiari e di chi è causa del provvedimento;
- b.<sup>12</sup> il fatto che, di norma, l'indennità dev'essere accordata nell'ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente;
- c. il pagamento dell'indennità al Cantone, anche se il compito è affidato a terzi.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

## **Capitolo 3: Disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le indennità**

### **Sezione 1: Calcolo degli aiuti finanziari e delle indennità**

#### **Art. 11** Domanda; obbligo di informare

- <sup>1</sup> Gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto su domanda.
- <sup>2</sup> Il richiedente deve fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie. Deve autorizzarla ad esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi.
- <sup>3</sup> Gli obblighi definiti nel capoverso 2 sussistono anche dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, affinché l'autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale regola la protezione dei dati.

#### **Art. 12** Prestazioni multiple

- <sup>1</sup> Se un progetto soddisfa, per quanto concerne il diritto alle prestazioni, i presupposti di diversi atti normativi, la spesa globale è ripartita secondo i singoli interessi in causa; gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi in proporzione alle quote corrispondenti. Se una tale ripartizione non è possibile oppure è inappropriata, è concessa la prestazione che corrisponde meglio al compito.
- <sup>2</sup> Se parecchie autorità accordano prestazioni per uno stesso progetto, il coordinamento procedurale incombe di regola all'autorità che dovrà presumibilmente concedere l'indennità o l'aiuto finanziario più cospicuo. Essa cura segnatamente il rispetto delle disposizioni del capoverso 1.
- <sup>3</sup> Chi, per un unico progetto, domanda le prestazioni in base a diversi atti normativi deve informarne le autorità interessate. Se lo omette, potrà essere chiesta la restituzione degli aiuti finanziari o delle indennità indebitamente riscossi.

#### **Art. 13** Ordine di priorità

- <sup>1</sup> Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario.
- <sup>2</sup> Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione.
- <sup>3</sup> I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattasi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari.
- <sup>4</sup> Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate.

<sup>5</sup> L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità.

<sup>6</sup> Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva.

#### **Art. 14**          Computo delle spese

<sup>1</sup> Sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per l'adempimento appropriato del compito.

<sup>2</sup> Non sono computabili gli interessi di capitale nel caso di costruzioni.

<sup>3</sup> Riguardo agli aiuti finanziari e alle indennità destinati alla copertura di disavanzi, per il calcolo del risultato determinante dell'esercizio valgono i principi seguenti:

- a. è tenuto conto degli ammortamenti soltanto nella misura in cui non superino i tassi usuali nel ramo;
- b. non è tenuto conto degli ammortamenti sugli investimenti nella misura in cui siano stati cofinanziati con aiuti finanziari e indennità non rimborsabili.

#### **Art. 15**          Spese supplementari

L'autorità competente può superare il limite stabilito mediante decisione o contratto (art. 17 cpv. 1 secondo periodo; art. 20 cpv. 1) soltanto se le spese supplementari sono dovute a modifiche autorizzate del progetto, al rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili.

### **Sezione 2: Concessione di aiuti finanziari e indennità**

#### **Art. 16<sup>13</sup>**          Forma giuridica

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.

<sup>2</sup> Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:

- a. l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
- b. occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

<sup>4</sup> Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.

<sup>5</sup> Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.

**Art. 17** Decisioni: a. Principio

<sup>1</sup> L'autorità competente indica nella decisione la base giuridica, la natura e l'importo dell'aiuto finanziario o dell'indennità. Se l'importo non può essere stabilito definitivamente, l'autorità determina, in base ai documenti presentati, i costi computabili, l'aliquota percentuale e l'importo massimo della prestazione.

<sup>2</sup> Se non vi sono norme in materia, l'autorità stabilisce inoltre:

- a. il termine di scadenza per il versamento dell'aiuto finanziario o dell'indennità, fatto salvo l'articolo 23;
- b. il periodo durante il quale un bene è vincolato allo scopo per il quale è versato l'aiuto finanziario o l'indennità.

<sup>3</sup> Se prende una decisione prima che il beneficiario abbia adempiuto il suo compito, l'autorità stabilisce inoltre:

- a. le modalità del compito da svolgere;
- b. il periodo di tempo entro cui il compito dev'essere eseguito;
- c. tutti gli oneri per assicurare un impiego appropriato della prestazione e un adempimento adeguato e parsimonioso del compito, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo.

**Art. 18** b. Determinazione ulteriore dell'importo definitivo

<sup>1</sup> Se l'importo definitivo della prestazione non è stabilito nella decisione d'aiuto finanziario o di indennità, l'autorità competente lo fissa senza nuova decisione non appena ha conoscenza del conteggio.

<sup>2</sup> Se la decisione di aiuto finanziario o di indennità non reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo definitivo, l'autorità stabilisce in una nuova decisione gli elementi mancanti o i nuovi elementi che devono essere considerati. Lo stesso vale per gli aiuti finanziari o le indennità in materia di spese supplementari di cui all'articolo 15.

**Art. 19** Contratti: a. Principio

<sup>1</sup> Per essere valido, il contratto richiede la forma scritta; è fatto salvo l'articolo 16 capoverso 3<sup>14</sup>.

<sup>2</sup> Dopo le trattative, l'autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla, il cui contenuto è retto dall'articolo 17 o dall'articolo 20a. Se la

<sup>14</sup> Ora: l'art. 16 cpv. 4



proposta si riferisce a un accordo di programma e concerne interessi comunali, il Cantone la sottopone per parere ai Comuni interessati.<sup>15</sup>

<sup>3</sup> La proposta è notificata anche ai terzi legittimati a ricorrere. Questi nonché il richiedente possono chiedere entro trenta giorni una decisione impugnabile.

**Art. 20**            b. Contenuto della proposta e determinazione ulteriore dell'importo definitivo

<sup>1</sup> Al contenuto della proposta è applicabile l'articolo 17.

<sup>2</sup> Alla determinazione ulteriore dell'importo definitivo è applicabile l'articolo 18. Invece della decisione prevista nell'articolo 18 capoverso 2, l'autorità modifica o completa il contratto secondo la procedura stabilita nell'articolo 19.

**Art. 20a**<sup>16</sup>        Accordi di programma

<sup>1</sup> Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d'intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria.

<sup>2</sup> Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni.

<sup>3</sup> Se le prestazioni previste nell'ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali.

<sup>4</sup> L'articolo 23 non si applica agli accordi di programma.

**Art. 21**            Direttive per i conteggi

L'autorità competente emana le direttive per i conteggi. Al riguardo, tiene conto degli usi del ramo.

**Art. 22**            Concessione da parte dei Cantoni di prestazioni di diritto federale

<sup>1</sup> Se i Cantoni concedono aiuti finanziari o indennità di diritto federale in virtù della legislazione speciale, le autorità federali possono emanare direttive per assicurare una prassi uniforme e l'eguaglianza di trattamento.

<sup>2</sup> Sentiti i Cantoni, le autorità federali stabiliscono i contingenti delle prestazioni, concesse soltanto nei limiti dei crediti stanziati o quelle per cui il richiedente non può far valere diritto alcuno (art. 13). I Cantoni stabiliscono gli ordini di priorità.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>16</sup> Introdotto dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

### Sezione 3: Pagamento e restituzione di aiuti finanziari e indennità

#### Art. 23 Pagamenti

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari e le indennità possono essere versati il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti.

<sup>2</sup> Prima della determinazione dell'importo definitivo può essere versato, di regola, l'80 per cento al massimo dell'aiuto finanziario o dell'indennità.

#### Art. 24 Interesse di mora

L'autorità competente, se non ha pagato l'aiuto finanziario o l'indennità al beneficiario entro sessanta giorni dalla scadenza, gli deve un interesse annuo del 5 per cento a contare da tale momento.

#### Art. 25 Controllo dell'esecuzione del compito

<sup>1</sup> L'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.

<sup>2</sup> Essa può limitarsi a controlli sommari o a prove a caso se:

- a. altre istanze, in particolare autorità cantonali, verificano elementi determinanti oppure
- b. si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo modesto.

#### Art. 26 Inizio dei lavori e acquisti

<sup>1</sup> Il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l'aiuto finanziario o l'indennità gli è stato assegnato con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l'autorità competente l'ha autorizzato.

<sup>2</sup> L'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione se l'attendere il risultato dell'esame della domanda dovesse comportare gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà diritto all'aiuto finanziario né all'indennità.

<sup>3</sup> Nessuna prestazione è concessa se i lavori sono già iniziati o gli acquisti effettuati senza autorizzazione. Nel caso di indennità, l'autorità competente può tuttavia concedere una prestazione al richiedente se le circostanze lo giustificano.

#### Art. 27 Modifica di progetti

Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o comportanti spese supplementari soltanto con l'accordo dell'autorità competente.

**Art. 28** Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari

<sup>1</sup> Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l'autorità competente non versa l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

<sup>2</sup> Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l'autorità competente riduce adeguatamente l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

<sup>3</sup> Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione.

<sup>4</sup> Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l'obbligo di adempiere il contratto.

**Art. 29** Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari

<sup>1</sup> Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

<sup>2</sup> Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

<sup>3</sup> Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

**Art. 30** Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità

<sup>1</sup> L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.

<sup>2</sup> Essa rinuncia alla revoca se:

- a. il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
- b. la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;
- c. un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.

<sup>3</sup> Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

<sup>4</sup> Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>17</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>17</sup> RS 313.0

**Art. 31** Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità

L'articolo 30 si applica per analogia ai contratti di aiuto finanziario o di indennità. Invece della revoca, l'autorità competente recede dal contratto.

**Sezione 4: Prescrizione di diritti e contenzioso****Art. 32** Termini di prescrizione

<sup>1</sup> I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni.

<sup>2</sup> Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.

<sup>3</sup> Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto.

<sup>4</sup> Se la pretesa dipende da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

**Art. 33** Interruzione della prescrizione

La prescrizione è interrotta da qualsiasi diffida scritta di pagamento. È sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera.

**Art. 34**<sup>18</sup>**Art. 35**<sup>19</sup> Protezione giuridica

<sup>1</sup> La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione.

<sup>18</sup> Abrogato dal n. 49 dell'all. alla L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 lett. b; FF 2001 3764).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. alla L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 lett. b; FF 2001 3764).

## Sezione 5: Diritto applicabile

### Art. 36

Le domande d'aiuti finanziari o di indennità sono giudicate:

- a. secondo il diritto vigente al momento della presentazione, se la prestazione è decisa prima dell'adempimento del compito;
- b. secondo il diritto vigente all'inizio dell'adempimento del compito, se la prestazione è assegnata dopo.

## Sezione 6: Disposizioni penali e sanzioni di diritto amministrativo

### Art. 37 Delitti

Gli articoli da 14 a 18 della legge del 22 marzo 1974<sup>20</sup> sul diritto penale amministrativo sono applicabili alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, alla soppressione di documenti e al favoreggiamento.

### Art. 38 Conseguimento fraudolento di un profitto

Chiunque, in una procedura inerente a un aiuto finanziario o a un'indennità, fornisce intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete per procacciarsi un indebito profitto, è punito con la multa.

### Art. 39 Procedimento penale

<sup>1</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite e giudicate, in virtù della legge del 22 marzo 1974<sup>21</sup> sul diritto penale amministrativo, dall'ufficio federale competente per materia. Il Consiglio federale può dichiarare competente un'altra unità amministrativa della Confederazione.

<sup>2</sup> Gli organismi e i servizi cantonali che eseguono atti normativi federali in materia d'aiuti finanziari e di indennità devono informare immediatamente l'autorità federale competente se vengono a conoscenza di infrazioni giusta gli articoli 37 o 38.

### Art. 40 Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso d'aiuti finanziari

<sup>1</sup> Se il richiedente o il beneficiario viola l'obbligo di informare di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 3, l'autorità competente può negargli l'assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

<sup>20</sup> RS 313.0

<sup>21</sup> RS 313.0

<sup>2</sup> Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l'obbligo di informare secondo l'articolo 11 capoverso 3, l'autorità competente può escludere temporaneamente dall'aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate.

## **Capitolo 4: Disposizioni finali**

### **Art. 41**            Modificazioni del diritto federale

Le modificazioni del diritto federale vigente sono riprodotte nell'allegato, parte integrante della presente legge.

### **Art. 42**            Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Il capitolo 3 della presente legge s'applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d'aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l'entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente.

<sup>2</sup> Le ordinanze non conformi alle disposizioni del capitolo 3 devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non si fondino su leggi o decreti federali di obbligatorietà generale che vi deroghino.

### **Art. 43**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 1991<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> DCF del 28 mar. 1991

*Allegato*

## **Modificazioni del diritto federale**

...<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Le modifiche possono essere consultate alla RU **1991 857**.

